



Servizio Autoparco

OGGETTO: Piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle autovetture di servizio. Triennio 2017-2019.

Premessa

L'art. 2, comma 594 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)." stabilisce che le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Per quanto attiene le autovetture di servizio, preliminarmente va rilevato che il comma 636 dell'art. 1 della legge 208/2015 ha esteso al 31.12.2016 il divieto, posto nella disciplina già vigente fino al 2015¹, per le pubbliche amministrazioni, di acquistare autovetture e di stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture (art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228).

Restano esclusi dall'ambito di applicazione del divieto, gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza (art. 1, comma 144, della legge 24 dicembre 2012, n. 228).

Inoltre l'art.15 del D.L.66/2014, convertito con modificazioni nella L.89/2014 stabilisce che *"a decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate ... per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a. e sulla rete delle strade provinciali e comunali ..."*

Per effetto di ciò, la spesa complessiva per l'esercizio di autovetture nel corso dell'anno 2016 non dovrà dunque superare il 30% di quella relativa al 2011. Poiché quest'ultima, come da certificazioni in atti dell'ufficio, è stata di €. 170.982,74, la spesa massima autorizzata per ciascun anno del triennio 2017 - 2019 è di €. 51.294,82.

Il D.L. 31/08/2013, n. 101 dispone, inoltre, che le amministrazioni che non adempiono agli obblighi già vigenti di riduzione della spesa e di comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento

¹ Art.1, c.1, D.L. 31/08/2013, n. 101;
art. 1, c. 143, L. 24/12/2012, n. 228

della funzione pubblica, in materia di autovetture di servizio, posti dall'art. 5 del D.P.C.M. 3 agosto 2011, e successive modificazioni, ovvero quelli relativi al censimento permanente delle stesse, sono assoggettate, a decorrere dal 2014, ad un ulteriore limite di spesa in materia di acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e sono soggette a sanzioni amministrative pecuniarie. La Città metropolitana di Venezia, già Provincia di Venezia, ha sempre adempiuto regolarmente ai predetti obblighi.

Stato di fatto al 30/11/2016

In riferimento alla normativa sopra citata l'amministrazione, nel corso degli anni, ha attuato un processo di contenimento delle spese che ha portato alla seguente situazione:

i. riduzione del numero delle autovetture di servizio

Il parco auto a disposizione dell'Ente, comprese le autovetture dei servizi di polizia provinciale, protezione civile e di quelle destinate alla vigilanza e intervento sulla rete stradale provinciale, si è costantemente ridotto, passando da n. 82 autovetture al 31/12/2008, a n. 50 al 30/11/2016, in virtù dell'alienazione nel corso dell'annualità 2016 di n. 5 autovetture, come previsto nel precedente piano;

ii. riduzione del numero delle autovetture di rappresentanza

Il numero delle autovetture di rappresentanza a disposizione dell'Ente, si è anch'esso ridotto, passando da n. 3 autovetture al 31/12/2008 a nessuna autovettura al 30/11/2016;

iii. gestione centralizzata degli automezzi da parte del Servizio Autoparco

E' stato progressivamente attuato il programma di trasferimento degli uffici di terraferma presso il Centro Servizi con conseguente presa in carico dei veicoli utilizzati dalle strutture da parte del Servizio Autoparco. Il completamento del trasferimento degli uffici è avvenuto nel corso del 2011 consentendo di razionalizzare, grazie anche ad un sistema informatizzato, l'utilizzo dei mezzi, di implementare l'uso programmato degli stessi, di ridurre la consistenza del parco auto e la relativa spesa.

iv. riduzione della spesa

La spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio delle autovetture di servizio (così come individuate dalla normativa indicata in premessa) è stata contenuta entro i limiti fissati dalle disposizioni di legge in materia (30% della spesa sostenuta nel 2011, pari a €. 170.982,74, per una **spesa massima** autorizzata per il 2016 di **€. 51.294,82**) come di seguito esposto:

Limite di spesa anno 2016: **€ 51.294,82;**

Spesa sostenuta al 30/11/2016: **€ 35.314,04.**

v. incremento utilizzo dei mezzi a gas GPL

Oltre ad incentivare l'utilizzo dei mezzi a gas GPL, è stato incrementato, nel corso degli anni, il numero delle autovetture con tali dispositivi.

Il piano triennale 2017-2018-2019

Si continua nel processo di razionalizzazione dell'utilizzo delle autovetture di servizio per conseguire ulteriori economie di gestione attraverso la previsione delle seguenti misure da attuare nel 2017 in conformità alle intervenute disposizioni di legge in materia:

i. gestione centralizzata degli automezzi da parte del Servizio Autoparco

Si prevede di consolidare l'attuale modello organizzativo e di ottimizzare l'utilizzo dei mezzi tenuto conto della riduzione di quelli a disposizione di tutte le strutture. Si provvederà a programmare e a monitorare costantemente l'impiego delle autovetture, nonché ad incentivare l'utilizzo plurimo delle stesse.

ii. riduzione del numero delle autovetture di servizio

Si ritiene che l'attuale numero di veicoli in carico al Servizio Autoparco (50) ed a disposizione di tutte le strutture sia appena sufficiente a soddisfare le esigenze dei vari servizi. Pertanto, salvo il verificarsi di un mutamento organizzativo dell'ente o di un degrado dei veicoli tale da non consentirne il loro utilizzo, non si prevede la diminuzione del numero delle autovetture di servizio.

iii. contenimento della spesa

Per effetto della normativa sopra evidenziata, il limite di spesa per la gestione delle autovetture di servizio anche per l'anno 2017 non potrà superare l'importo di €. 51.294,82. Viene pertanto confermata l'eliminazione della spesa per noleggio vetture con conducente (taxi).

iv. incentivazione utilizzo dei mezzi alimentati a gas GPL.

Il Servizio Autoparco si farà carico di provvedere a monitorare e rifornire costantemente i mezzi alimentati a GPL in maniera tale da ridurre al minimo l'utilizzo, per questi veicoli, del carburante benzina.

v. attuazione azioni volte ad incentivare la mobilità sostenibile.

Viene confermata e ribadita la disposizione per il contenimento della spesa per il carburante che prevede:

- a) l'invito a ricorrere quanto più possibile al servizio di trasporto pubblico per le missioni ed i servizi esterni del personale;
- b) l'ottimizzazione in un'unica uscita di più servizi nella medesima zona evitando quindi l'utilizzo di più autovetture contemporaneamente;
- c) la movimentazione di cose e persone da e verso Venezia esclusivamente con un unico viaggio giornaliero, quello relativo al ritiro e consegna della corrispondenza.

Il dirigente
Angelo Brugnerotto
(documento firmato digitalmente)

Venezia, 13 dicembre 2016